
COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

PROVINCIA DI PALERMO



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'

DI

ACCONCIATORE

(Testo approvato con delibera consiliare n° 41 del 10/6/2009)

Art. 1- Oggetto Principi generali

Il presente regolamento disciplina ai sensi della L. 14.02.1963 n° 161 e successive modifiche ed integrazioni, della L. 17.08.2005 n° 174 ed del D.L. 31.01.2007 n° 7 art. 10, l'attività di acconciatore.

Art. 2- Principi generali

1. Il presente regolamento reca i principi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di acconciatore ai sensi dell'art. 117 comma 3 della Cost. stabilendo, inoltre, disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.
2. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'art. 41 della Cost. La presente legge è volta ad assicurare l'esercizio dell'attività l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore nel mercato, nonché la tutela dei consumatori.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.

Art. 3 - Definizione ed esercizio dell'attività di acconciatore

1. L'attività professionale di acconciatore,

esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo, o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

2. L'attività di acconciatore può essere svolta solo occasionalmente presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori della impresa autorizzata ad operare in sede fissa, in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
3. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
4. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n.713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti

ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel Dlgs. 31.03.1998 n. 114, e successive modificazioni.

5. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purchè in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 4 a tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
6. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico.

Art. 4 - Abilitazione professionale

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
 - a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
 - b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica: il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della L. 19.01.1955 n. 25, e successive modifiche, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni a monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.
6. L'attività professionale di acconciatore

può essere esercitata dai cittadini di altri stati membri dell'unione europea in conformità delle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Art. 5- Dichiarazione di inizio attività

Chiunque intenda esercitare l'attività di acconciatore di cui alle leggi 14.02.1963, n. 161 e successive modifiche ed integrazioni, e 17 08. 2005, n. 174, è soggetto alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare, a cura del titolare o del legale rappresentante della società, al Comune territorialmente competente ai sensi del Decreto-legge 31 31.01.2007 n. 7 art. 10, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo della chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti morali, di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

Art. 6- Cessazione o variazione dell'attività

1. In caso di cessazione dell'attività il titolare/legale rappresentante è tenuto a presentare apposita comunicazione al Comune.
2. In caso di trasferimento di sede in un'altra località del Comune o di modifica dei locali che comporti l'ampliamento degli stessi rispetto

a quanto autorizzato inizialmente dovrà essere presentata una nuova dichiarazione di inizio attività, ai sensi del precedente art. 5.

Art. 7 - Vendita di prodotti

Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti strettamente inerenti all'attività di acconciatore, al solo fine di assicurare la continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni sul commercio contenute nella L.R. 22.12.1999, n° 28. I prodotti succitati possono essere quindi venduti dall'esercente senza necessità di ulteriori adempimenti.

Art. 8- Esposizione orari e tariffe

1. E' fatto obbligo all'esercente di esporre al pubblico, all'esterno del locale, in modo ben visibile, gli orari e gli eventuali giorni di chiusura dell'esercizio stesso.
2. All'interno del locale l'esercente è tenuto ad esporre, in modo ben visibile, il tariffario delle prestazioni.

Art. 9 - Sanzioni

Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla legge o dal presente regolamento, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti, secondo le procedure previste dalla legge 24.11.1981, n. 689, e successive modificazioni.

leggi statali e regionali in materia.

Art. 10 - Norme transitorie

1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14.02.1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di "attività di acconciatore".
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della L. 17.08. 2005 sono in possesso della qualifica di barbiere o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 4.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della sopra citata legge risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'art. 2 della L. 14.02.1963 n. 161, e successive modifiche, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo e per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere.
2. Ogni disposizione in contrasto con il presente regolamento è espressamente abrogata.
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni delle